

COMUNE DI PREDAZZO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto

“Approvazione prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 – art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. 297/2000”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 29/11/2022-28/11/2025 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22/11/2022,

- ricevuta in data 08/01/2024 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto *“Approvazione prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 – art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. 297/2000”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visto il Rendiconto dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 10/08/2023;
- visti il Documento unico di programmazione ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20/12/2023;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto l'articolo 187 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed, in particolare,
 - il comma 3 che dispone *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzati per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al Bilancio. L'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termine o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";*
 - il comma 3-quinquies che dispone *"le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano a bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta comunale, di cui al comma 3-quater [...]"*
 - il comma 3-quater che dispone *"Se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni [...];*
- visto il prospetto A/2 relativo al dettaglio di calcolo della quota vincolata dell'avanzo presunto al 31/12/2023 allegato alla proposta di deliberazione in esame nel quale è riportata la somma di € 46.093,00 relativa ai trasferimenti statali a titolo di Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali applicata alla Bilancio di previsione 2023-2025 per la quale non è stata conclusa la procedura di spesa e che, pertanto, confluirà nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, quota vincolata, che sarà applicata al Bilancio di previsione 2024;
- visto, altresì, il prospetto aggiornato relativo al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 parimenti allegato alla proposta di deliberazione in esame;
- vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale di approvazione del riaccertamento parziale dei residui al 31/12/2023 in merito alla quale lo scrivente ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 08/01/2024;
- dato atto che l'Amministrazione ha effettuato la ricognizione di tutte le entrate e le spese, nonché dei vincoli che gravano sull'avanzo con riferimento ai dati del preconsuntivo 2023 e, in particolare, con riferimento alle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione;

- dato atto che nel Bilancio di previsione 2024 non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2023 e che l'avanzo presunto dell'esercizio 2023 appare capiente per soddisfare tutti i vincoli di bilancio e gli accantonamenti obbligatori e che non ricorre la fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'articolo 187 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- visto il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e, in particolare, gli articoli 175 e 187;
- visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, in particolare il punto 9.2, nonché il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del citato decreto;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visti lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/12/2000 e ss.mm.;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, **parere favorevole** all'approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di deliberazione in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Trento, 09/01/2024

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)